



Statuto

"F.A.A.V. Federazione delle Associazioni di Archeologia del Veneto APS"

Art. 1- Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "F.A.A.V. Federazione delle Associazioni di Archeologia del Veneto APS" (per brevità nel presente statuto verrà indicata solo con l'acronimo "F.A.A.V."). La F.A.A.V. assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali; è associazione apartitica e aconfessionale.

La F.A.A.V. ha sede attuale a Castelnovo di Isola Vicentina, in Via Leonardo da Vinci nr. 20. Essendo una Federazione di gruppi archeologici presenti in tutta la Regione Veneto, in seguito la sede potrà identificarsi con altra nel territorio comunale più congruo al Presidente in carica. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale F.A.A.V. è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla F.A.A.V.; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della F.A.A.V. stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- coordinare le associazioni di Archeologia del Veneto;
- promuovere lo sviluppo della cultura archeologica in tutti gli aspetti teorici ed applicativi;
- costituire per le associazioni archeologiche un punto di riferimento in ambito regionale nel campo della ricerca archeologica;
- promuovere conferenze, seminari, corsi propedeutici e didattici e qualsiasi manifestazione ed attività in consonanza con i propositi della F.A.A.V., che contribuisca a sviluppare e diffondere la cultura dell'archeologia e della storia antica della Regione Veneto;
- agevolare i rapporti tra le associazioni federate e la Regione Veneto, tra gli Organi ed Enti Pubblici ed in particolare con le competenti Soprintendenze;
- promuovere iniziative di intesa con la Regione Veneto, gli Enti Culturali e le Soprintendenze, anche al di fuori del territorio veneto, nel rispetto della legislazione

sui Beni Culturali, al fine di realizzare gli scopi sopracitati;

- provvedere all'informazione sull'attività della F.A.A.V. tramite pubblicazioni e documentari;
- collaborare, ove vi sia la necessità, con le altre associazioni private, aventi fini analoghi alla F.A.A.V., per realizzare gli scopi statutari;
- tutelare e valorizzare il patrimonio delle zone di interesse archeologico;
- recuperare alla collettività i beni culturali, archeologici e artistici monumentali in stato di abbandono, in accordo con la Soprintendenza.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di ONLUS, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

La F.A.A.V. opera, anche attraverso i suoi gruppi aderenti, nel territorio della Regione Veneto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire alla F.A.A.V. altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (apartitici e senza scopo di lucro, che svolgono attività di ricerca nei campi archeologici, ambientali, artistici e storico-culturali) che condividono le finalità della F.A.A.V. e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Le associazioni federate mantengono la propria autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale-organizzativa e si assumono in proprio la responsabilità delle attività svolte. Alla

richiesta scritta di adesione alla F.A.A.V., dovranno essere allegati lo statuto, eventuali regolamenti, ed i nominativi dei soci che ricoprono cariche sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale ed è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni dalla delibera, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati della F.A.A.V. hanno il diritto di:

- eleggere gli organi della Federazione e di candidarsi per le cariche sociali;
- essere informati sulle attività della F.A.A.V. e di controllarne l'andamento;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio d'esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 27;

Gli associati alla F.A.A.V. hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione.

Il recesso dalla F.A.A.V. può avvenire, per iscritto, in qualsiasi momento e senza preavviso tramite comunicazione all'organo amministrativo, fermo restando l'obbligo di far fronte agli impegni assunti e perdendo ogni diritto sul patrimonio sociale.

L'associato alla F.A.A.V., che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, che saranno riportate a verbale. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica

della deliberazione.

Per altri motivi ritenuti gravi e lesivi per la F.A.A.V., l'Assemblea, sentito il parere dell'organo di controllo può procedere all'esclusione dell'associazione federata.

Art. 10 – Gli organi sociali

Sono organi della F.A.A.V.:

- Assemblea dei Delegati delle Associazioni
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 – L'assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati della F.A.A.V. (in misura di un rappresentante per ogni associazione federata in regola con la quota associativa), iscritti nel Libro degli associati ed è l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della F.A.A.V., o in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, o anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario e il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della F.A.A.V. in libera visione a tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva, entro il quarto mese di ogni anno, i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione delle associazioni aderenti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto della F.A.A.V. con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 consiglieri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Dura in carica per tre anni. I consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di decadenza di un consigliere dalla carica nel corso del triennio, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, per il rimanente periodo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente F.A.A.V. è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo per un massimo di tre mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche della F.A.A.V. possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dallo Stato, da Enti o Istituzioni Pubbliche;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - I beni

I beni della F.A.A.V. possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla F.A.A.V. e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della F.A.A.V. sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della F.A.A.V. e può essere consultato dagli associati.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La F.A.A.V. ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,

per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra la F.A.A.V. ed Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della F.A.A.V., quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede della F.A.A.V..

Art. 22 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile per i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Responsabilità della F.A.A.V.

L'associazione di promozione sociale risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 25 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione dei patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione della F.A.A.V., il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, salva diversa disposizione della legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 29 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto F.A.A.V. approvato dall'Assemblea del 29 maggio 2021.



Il Presidente

Giulio Pozzana



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Nella data del 29 maggio 2021 alle ore 18:00 in videoconferenza si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, in modalità semplificata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente Giulio Pozzana dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Denis Fornaro. Il Presidente, constatata la presenza, in seconda convocazione, di n. 9 associati su un totale di n. 19 associati iscritti, constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e pertanto è stato rispettato il quorum previsto.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello Statuto sociale" ed illustra le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello Statuto al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del Terzo settore D. Lgs. 117/17.

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto e dell'apposizione dell'acronimo APS di fianco alla denominazione: "F.A.A.V. Federazione delle Associazioni di Archeologia del Veneto APS".

Il provvedimento e lo Statuto vengono approvati all'unanimità.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente ad effettuare ulteriori variazioni che dovessero intervenire e si rendessero necessarie all'adeguamento dello Statuto.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:10 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

3	1048	03/04/2023	0,00	T6N23L001048000CC
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

T6N